

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DELL'AZIENDA

BENCARNI S.p.A.



Bencarni S.P.A. – Via Marconi, 36 – 37060 Nogarole Rocca (VR)

REVISIONI

REV.	CAUSA DELLA REVISIONE	DATA
0	Emissione	5 ottobre 2018
01	Revisione (aggiornamento reati presupposto)	22 febbraio 2023

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	4
Soggetti destinatari.....	5
Elementi costitutivi della responsabilità.....	5
Reati commessi all'estero.....	6
Vicende modificative dell'Ente	7
Le sanzioni.....	7
I reati presupposto	9
Esonero dalla responsabilità – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.	17
Il Whistleblowing.....	18
Procedimento di accertamento dell'illecito	19
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	20
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	30
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	35
7. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	39
PARTE SPECIALE "A" - Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	40
PARTE SPECIALE "B" - Delitti informatici e trattamento illecito di dati nonché delitti in materia di diritto d'autore	44
PARTE SPECIALE "C" - Delitti contro l'industria e il commercio	47
PARTE SPECIALE "D" - I Reati societari e di corruzione tra privati.....	50
PARTE SPECIALE "E" - Delitti contro la personalità individuale	55
PARTE SPECIALE "F" - Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	58
PARTE SPECIALE "G" - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio	62
PARTE SPECIALE "H" - Reati ambientali	66
PARTE SPECIALE "I" - Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.....	69
PARTE SPECIALE "J" - I Reati Tributari	70

1. DEFINIZIONI

BENCARNI S.p.A. (o la Società)	Sta ad indicare l'azienda BENCARNI S.p.A. con sede legale in Via Marconi, 36 – 37060 Nogarole Rocca (VR)
Decreto	indica il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di BENCARNI S.p.A., inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008 e aggiornate nel mese di marzo 2014;
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
Testo Unico Sicurezza	indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le successive modifiche e integrazioni;
Testo Unico Ambientale	Indica il D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 Norme in Materia Ambientale e le successive modifiche e integrazioni
TUF	indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.
Whistleblowing	segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne

2. INTRODUZIONE

2.1 Storia, Attività e Governance di BENCARNI S.p.A.

BENCARNI S.p.A., con sede legale e operativa in Nogarole Rocca (VR), Via Marconi, 36 e sede amministrativa e operativa in Nogarole Rocca (VR) Via Adige, 15 opera nel settore della macellazione di carni bovine e la commercializzazione di tutte le tipologie di carni.

La società, operativa dal 1989, ha attualmente un organico di circa 265 lavoratori distribuiti nelle due sedi operative aziendali ed è amministrata mediante un Consiglio di Amministrazione formato attualmente di nr. 4 membri.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: BANTERLE BRUNO

Consigliere : BEGNONI ROBERTO

Consigliere: GARDINI SIMONE

Consigliere: BANTERLE FEDERICA

Sono presenti attribuzioni di specifici poteri, conferiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione agli amministratori e regolarmente trascritti in CCIAA.

E' presente un Collegio Sindacale di 5 membri:

- Presidente RIGHETTI GIUSEPPE
- Sindaco MARCHI PAOLO
- Sindaco BERTINI ALESSANDRO
- Sindaco supplente LORENZINI MICHELE
- Sindaco supplente EDERLE ALESSANDRO

L'azienda opera sulla base dei seguenti standard certificati dall'Organismo di Certificazione CSQA:

- ISO 9001;
- IFS

Nonché in base ai seguenti disciplinari volontari

- disciplinare di etichettatura facoltativa nr. IT123ET rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole e sottoposto al controllo dell'Organismo di Controllo SGS ITALIA SpA verifica il 25/05/2018.

L'azienda dispone di certificazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del D.MIPAF nr. 18321 del 09/08/2012 relativo alla tracciabilità per la produzione biologica rilasciato dall'Organismo BIOS S.r.l., cod. ITBIO005T725

Essa inoltre è soggetta alla verifica della tracciabilità dei capi IGP relativa alla razza chianina da parte del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società Consortile a.r.l.

Si riporta di seguito la sintesi dei principali dati aziendali:

Denominazione Sociale	BENCARNI
Forma societaria:	Società per Azioni
Capitale Sociale	Euro 2.000.000,00
Sede Legale e Operativa	Via G. Marconi, 36 – NOGAROLE ROCCA (VR) 37060
Sede Operativa	Via Adige, 15 - NOGAROLE ROCCA (VR) 37060
Telefono	+ 39 045 6395070
Fax	+ 39 045 6395047
Codice Fiscale e P.IVA	02135470231
REA	VR 218592
Sito Internet	www.bencarni.it
Indirizzo mail aziendale	amministrazione@bencarni.it
PEC	bencarni@legalmail.it

2.2 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* è stato emanato in esecuzione della Legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali.

Originariamente prevista soltanto in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell’Ente è stata estesa, per effetto di successivi provvedimenti normativi, ad ulteriori fattispecie.

Tra le più rilevanti innovazioni si segnala l’introduzione, avvenuta con l’art. 9 della L. 123/2007, dell’art. 25 *septies*, il quale ha inserito tra i reati presupposto *l’omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*, con conseguente configurabilità della responsabilità degli enti, per la prima volta, anche per reati di carattere colposo.

Di particolare importanza per le industrie alimentari è stata inoltre l’introduzione, con la L. 99/2009, della lettera f) dell’art. 25*bis* *“Falsità in strumenti e segni di riconoscimento”*, dell’articolo 25*bis*.1 *“Delitti contro l’industria e il commercio”* e 25*novies* *“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”*.

Successivamente il D. Lgs 121 del 7 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. del 01.08.2011 ed in vigore il 16.08.2011, ha inserito l’art. 25*undecies* relativo ai reati ambientali, in seguito modificato ad opera della L. 22 maggio 2015, n. 68, la quale ha introdotto, in un nuovo Titolo VI*bis* nel Libro II del Codice Penale, ulteriori fattispecie criminose in materia ambientale, alcune delle quali – in virtù del richiamo operato proprio dall’art. 25*undecies* così novellato – sono suscettibili di fondare una responsabilità da reato dell’Ente se commesse nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti in seno al medesimo.

Di fatto le tre macro aree maggiormente a rischio per le aziende agroalimentari quali la sicurezza sul lavoro, le frodi in commercio e la tutela della proprietà industriale nonché la tutela ambientale sono oggi soggette al D. Lgs. 231/01.

Di seguito vengono illustrati i principali aspetti normativi della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Soggetti destinatari

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica

La disciplina non si applica *“allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, comma 3).

Elementi costitutivi della responsabilità

Gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati specificatamente indicati nel decreto, alle seguenti condizioni:

✓ **COMMISSIONE DEL FATTO DA PARTE DI SOGGETTI APICALI O DA SOGGETTI AD ESSI SOTTOPOSTI**

Per soggetti APICALI si intendono persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente. Essi in via esemplificativa sono identificati dall’art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/01 nelle seguenti figure:

- il legale rappresentante;
- l’amministratore unico ovvero l’amministratore delegato;
- il direttore generale;

anche qualora detti soggetti svolgano le rispettive funzioni nell'ambito di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es. direttori di stabilimento);

- tutti quei soggetti che esercitino un penetrante controllo c.d. di fatto sull'Ente.

I c.d. soggetti SOTTOPOSTI, invece, sono descritti dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto come quei soggetti che sottostanno alla direzione o vigilanza di un apicale. Si tratta, in poche parole, di tutti coloro che siano privi di un'autonomia amministrativa ed organizzativa, dovendo rispondere alla direzione o alla vigilanza del legale rappresentante o dell'amministratore o, ancora, del direttore di un'unità organizzativa dell'Ente. Tali persone, agendo per conto dell'ente nell'ambito dei poteri loro affidati, ben possono rendersi autori di condotte illecite che riverberano i loro effetti nella sfera giuridica dell'ente stesso nei termini richiesti per configurare la conseguente responsabilità amministrativa.

✓ **NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE**

Come specificato dall'art. 5, il reato deve essere commesso dai soggetti sopra descritti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso; conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

In estrema sintesi il "*vantaggio*" fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'Ente. L'"*interesse*" implica soltanto la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto, verso quella utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

I due requisiti sono considerati alternativi per cui, se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La responsabilità amministrativa degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Reati commessi all'estero

L'articolo 4 del Decreto 231 prevede che gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice Penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- ha in Italia la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o dalla sede legale (per gli Enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (per gli Enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al Decreto 231 - ogni Ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Vicende modificative dell'Ente

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 tiene ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che ne risulta (anche in caso di fusione per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa (art. 29 del D. Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre, nel caso di scissione parziale, che la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 231/2001 le sanzioni previste a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Analizzandole in dettaglio:

a) Sanzione amministrativa pecuniaria

In base all'art. 10 per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La determinazione del relativo ammontare è effettuata dal Giudice attraverso il sistema delle quote (fra un minimo di cento e un massimo di mille).

Ciò significa che per ogni reato è definito un numero minimo e massimo di quote il cui valore sarà a sua volta determinato entro una forbice variabile da euro 258 euro 1.549.

La gradazione della sanzione è così articolata:

Numero delle quote	Importo della quota
↓	↓
Stabilito in base a:	Stabilito in base a:
✓ gravità del fatto	✓ condizioni economiche e patrimoniali

<ul style="list-style-type: none">✓ grado della responsabilità dell'ente✓ attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti	
--	--

b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono consistere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di sanzioni particolarmente afflittive soprattutto se si considera che le stesse possono essere applicate anche in via cautelare.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Esse non si applicano nei casi in cui l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

In base a quanto disposto dall'art. 17 del Decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In presenza di specifiche condizioni, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, l'Autorità Giudiziaria, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

c) La confisca del prezzo o del profitto del reato

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, a norma dell'art. 18 del Decreto 231, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. Essa è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

I reati presupposto

Come già evidenziato condizione di applicabilità del D. Lgs. 231/01 è innanzitutto la commissione di uno dei reati nello stesso indicati di seguito elencati. Allo stato attuale i reati presupposto sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Esonero dalla responsabilità – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il D. Lgs. 231/01 prevede come forma di esonero dalla responsabilità l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Esiste tuttavia un diverso onere della prova in merito al Modello a seconda che il fatto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un suo sottoposto.

➤ ***Fatto commesso da soggetti apicali***

L'art. 6 del Decreto contempla una forma di "esonero" da responsabilità, per il fatto commesso da un soggetto apicale, tale per cui l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora esso abbia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

L'adozione del Modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

➤ **Soggetti sottoposti all'altrui direzione**

L'articolo 7 dispone invece che, nel caso di fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, l'Ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- ✓ una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- ✓ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In sostanza il carattere peculiare della disciplina normativa deriva dalla distinzione operata in ordine all'autore del reato: se si tratta di un soggetto apicale si assiste ad un'evidente inversione dell'onere della prova che, invece, non opera qualora ricorra il caso di un soggetto sottoposto all'altrui direzione.

Il Whistleblowing

Con la Legge n. 179 del 2017 (G.U. Serie Generale n. 291 del 14-12-2017), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 disponendo che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ha disposto inoltre che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un **procedimento penale**.

Tale regola è ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, così come quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale previsione trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

3.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da BENCARNI S.p.A. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui BENCARNI S.p.A. ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a BENCARNI S.p.A., grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Attraverso il Modello la società si propone di:

- stabilire i principi etici in base al quale opera l'azienda;
- definire una struttura organizzativa che individui in modo chiaro e ufficiale compiti, poteri e responsabilità;
- attuare il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi, evitando la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguendo tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- garantire che la sicurezza sul lavoro sia gestita sulla base di un sistema di gestione finalizzato alla riduzione del rischio di infortuni e malattie professionali;
- assicurare che i prodotti alimentari fabbricati e commercializzati siano conformi alle norme vigenti e seguano gli standard nonché le altre norme volontarie adottate dall'azienda, al fine di garantire la massima tutela del consumatore;
- garantire la tutela ambientale in coerenza con le prescrizioni delle relative autorizzazioni ambientali;
- assicurare la trasparenza delle decisioni che possono esporre l'azienda al rischio della commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01 e delle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo;
- definire un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminando, il rischio di commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere, nei processi a rischio;
- garantire la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza delle attività aziendali considerate dal presente Modello;
- identificare un Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente (anche sotto il profilo delle risorse), con il compito di promuovere e controllare l'attuazione efficace e corretta del Modello;
- assicurare l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- garantire l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e delle procedure istituite a tutti i livelli aziendali;
- predisporre appositi canali di segnalazione (di cui almeno uno di tipo informatico), idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, di violazioni del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, nonché di normative interne rilevanti ai fini del citato decreto o di fatti e/o anomalie che possono anche solo potenzialmente determinare la responsabilità dell'ente, o comunque qualunque situazione a rischio che sia prodromica alla commissione di uno dei reati presupposto;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.2 Struttura ed elemento costitutivi del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati, presupposto per i quali BENCARNI S.p.A. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti. Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A., anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà apposite delibere per revisionare e/o integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'elenco dei reati presupposto.

BENCARNI S.p.A. nella consapevolezza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi alla formalizzazione dei principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale, contestualmente al Modello ha adottato un Codice Etico.

BENCARNI S.p.A. ha infatti sempre uniformato la propria attività d'impresa ad un insieme di principi e di regole di condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida di Confindustria, sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento con relativi allegati;
- Il Codice Etico,
- lo Statuto;
- le deleghe e le procure operative esistenti, come risultanti dalla visura camerale;
- le procedure adottate ai sensi del Modello o, se già esistenti, i protocolli e le procedure riconosciuti conformi;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- la valutazione del rischio ed il piano di gestione del rischio elaborati per la costruzione del Modello;
- i sistemi di qualità e le certificazioni volontarie adottate;
- il sistema di gestione della sicurezza, basato sulle Linee Guida UNI INAIL.

3.3 Principi di prevenzione del Modello Organizzativo

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all'interno di un processo aziendale, funzioni separate – e in contrapposizione - devono decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

3.4 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

1) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è stata condotta, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da BENCARNI S.p.A. e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto. Tale analisi è stata sviluppata nel periodo aprile – giugno 2017 e i risultati sono stati formalizzati in apposita relazione del 21 giugno 2017 che è stata base e presupposto per la realizzazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di BENCARNI S.p.A., quanto sulle attività dalla

stessa svolta, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immutabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e dovrà essere allo stesso modo costantemente aggiornata. BENCARNI S.p.A. e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di BENCARNI S.p.A., o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui BENCARNI S.p.A. svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne espressamente precisate) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è esterno a BENCARNI S.p.A., quindi del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.

3.5 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, BENCARNI S.p.A. ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente esposte al rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

BENCARNI S.p.A. ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, BENCARNI S.p.A. ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta con il supporto di consulenti esterni, esperti in materia di responsabilità amministrativa di enti e società, appositamente incaricati allo scopo che, analizzando la realtà di BENCARNI S.p.A. sulla base di interviste agli Amministratori, ai Responsabili di Processo e all'analisi di alcuni documenti a campione fra quanti utilizzati per la gestione delle attività aziendali, hanno elaborato una specifica relazione riepilogativa dei rischi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Infine, BENCARNI S.p.A. ha proceduto alla stesura, all'interno delle aree a rischio individuate nel corso dell'analisi valutativa iniziale, delle procedure e dei protocolli ritenuti opportuni al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del modello in relazione alle disposizioni del Decreto. Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le misure predisposte da BENCARNI S.p.A. al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3.6 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di varie Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, BENCARNI S.p.A. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i. Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale "B");
- iii. Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "C");
- iv. Reati societari e di corruzione tra privati (Parte Speciale "D");
- v. Delitti contro la personalità individuale (Parte speciale "E");
- vi. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte speciale "F");
- vii. Reati in materia di riciclaggio e ricettazione e auto-riciclaggio (Parte speciale "G")
- viii. reati ambientali (Parte speciale "H")
- ix. reati per l'impiego di lavoratori irregolari (Parte speciale "I")
- x. reati tributari (Parte speciale "J")

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, BENCARNI S.p.A. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata: da quanto emerso nella fase di analisi tali rischiosità appaiono estremamente improbabili;
- Reati di falso nummario: tali reati sono stati esclusi in relazione al fatto che l'azienda utilizza minime quantità di contanti e il cui utilizzo risulta completamente tracciabile;
- Delitti contro la personalità dello stato e reati transnazionali: la specifica governance aziendale e il grado di controllo già presente al momento dell'analisi su tali aspetti consente di ritenere la probabilità di avvenimento di tali reati non rilevante;
- Abusi di Mercato: tali reati sono stati esclusi in quanto l'attività dell'azienda non prevede operazioni finanziarie che possano configurarsi ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF
- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: tali fattispecie di reato non sono apparse come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia.
- Razzismo e Xenofobia: tali fattispecie di reato non sono apparse come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia.
- Delitti Frode sportiva questa tipologia di reati non sono in nessuna maniera attribuibili a nessuna area o processo della società BENCARNI S.P.A. ad esclusione di eventuali sponsorizzazioni a società sportive che in ogni maniera in questo momento non sussistono.
- Reati Pif e Contrabbando: L'azienda BENCARNI S.P.A. in passato non ha mai avuto contatti con pubbliche amministrazioni Europee ne ha mai partecipato a bandi per l'ottenimento di fondi della Comunità Europea. A presidio dei processi e delle funzioni amministrative aziendali, tendenzialmente soggette ad un rischio non escludibile di commissione di una delle fattispecie dei reati presupposto descritti, la società estende l'applicazione delle istruzioni procedurali del Mog 231, in materia di rapporti con la pubblica amministrazioni in generale. In merito al pagamento dei dazi doganali, la responsabile amministrativa, fa presente l'azienda non importa beni da paesi extra Ue.
- I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti hanno una possibilità di accadimento bassa all'interno nell'organizzazione aziendale della Società BENCARNI S.P.A., in virtù dei presidi di controllo dalla stessa attivati e non viene ritenuto necessario intervenire con ulteriori protocolli di controllo e presidio. Le attività di pagamento aziendali, diverse dai contanti, vengono svolte principalmente a mezzo di pagamenti elettronici consistenti in Ri.BA., bonifici oppure con movimentazioni derivanti dall'utilizzo di carte di credito di proprietà dell'Ente.
- Reati contro il patrimonio culturale: tali reati hanno un rischio di accadimento all'interno dell'organizzazione aziendale BENCARNI totalmente assente.

3.7 L'attuazione del Decreto da parte di BENCARNI S.p.A.

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, BENCARNI S.p.A. ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da BENCARNI S.p.A. avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria nel mese di luglio 2014).

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. con delibera del 5 ottobre 2018 mediante la quale si è anche provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

3.8 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di BENCARNI S.p.A., ivi inclusi gli amministratori, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, e i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, è un presupposto indispensabile ai fini dell'effettiva efficacia esimente del Modello di organizzazione e gestione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza (nel prosieguo, per semplicità, anche O.d.V.) per adempiere al meglio alle funzioni assegnategli, secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, deve possedere un proprio regolamento che ne disciplini il funzionamento e presentare i seguenti requisiti:

A) AUTONOMIA INDIPENDENZA ED ONORABILITA'

All'O.d.V. non devono essere attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe delle decisioni e attività aziendali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

L' O.d.V. deve essere un'unità di *staff* , in posizione gerarchicamente il più elevata possibile, con la previsione del riporto dello stesso all'organo amministrativo.

In particolare:

→ REQUISITI OGGETTIVI

Divieto di sindacato	Le attività dell'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimane la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.
Libertà di accesso	L'Organismo ha libero accesso ad ogni informazione e documentazione aziendale onde ottenere – senza alcuna necessità di preventivo consenso – ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti affidatigli.
Facoltà di supporto di funzioni interne ed esterne	L'Organismo può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società nonché della possibilità di far capo ad ogni funzione aziendale ovvero a consulenti esterni.
Autonomia finanziaria	L'Organismo deve essere dotato di adeguate risorse finanziarie, sulla base delle proposte dell'organismo stesso, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dell'attività affidata (es. consulenze tecniche specialistiche, trasferte, attività formativa, ecc).

→ REQUISITI SOGGETTIVI

Elementi ostativi alla nomina come componente dell' O.d.V.:

a) sussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori	i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme
---	---

	<p>antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;</p> <p>ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o prevista da specifiche disposizioni di legge;</p> <p>iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;</p> <p>iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con BENCARNI S.p.A.;</p> <p>imputazione o condanna, compreso il patteggiamento, – <u>anche non definitiva</u> – per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001</p>
<p>b) relazioni di parentela</p>	<p>Non possono essere membri dell' O.d.V. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società.</p> <p>Analogamente non possono essere membri dell'O.d.V. i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di eventuali società controllate da Bencarni S.p.A. e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti.</p>
<p>c) rapporti di lavoro e professionali</p>	<p>Non possono essere membri dell' O.d.V. coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p>

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta, chiaramente, per quelli indicati dalla lettera c).

La società, aderendo alla tesi di Confindustria, ritiene che, con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti a ciascun componente.

Al contrario, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Anche in questo caso, tuttavia, conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell'O.d.V. non dovrebbero svolgere, nell'ambito dell'ente o di soggetti da questo controllati o che lo controllano, funzioni operative.

B) PROFESSIONALITÀ

Al fine di poter efficacemente svolgere l'attività assegnata la società richiede che l' O.d.V. abbia un'adeguata conoscenza della realtà aziendale e dei suoi processi.

L' O.d.V. deve inoltre possedere, o poter agevolmente acquisire anche tramite consulenze esterne, competenze tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività - "ispettiva" ma anche consulenziale - di analisi dei sistemi di controllo, nonché cognizioni giuridiche, con particolare riferimento ai reati inclusi nella parte speciale del presente Modello.

Per quanto attiene alle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l' O.d.V., ove non disponga delle necessarie competenze in materia, dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti individuati a livello legislativo e nominati all'interno dell'azienda (R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, M.C. - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore.

C) CONTINUITA' DI AZIONE

L'Organismo deve essere una struttura dedicata continuativamente all'attività di vigilanza.

In tale prospettiva lo stesso dovrà calendarizzare la propria attività in modo da assicurare la suddetta continuità, formulando un proprio Regolamento che definisca anche le cadenze temporali dei controlli, nonché tutti gli altri aspetti dell'attività dell'Organismo.

4.2 L'Organismo di Vigilanza di Bencarni

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, Bencarni S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, Bencarni S.p.A. ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo monocratico, composto da un consulente esterno, con comprovata esperienza in materia di Responsabilità Amministrativa di Enti e Società nonché conoscenze in materia giuridica, di organizzazione e gestione aziendale, sistemi di gestione nonché tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Detto soggetto è stato ritenuto maggiormente idoneo ad assumere tale incarico, in considerazione delle competenze tecnico-professionali possedute e dell'estraneità alla gestione operativa della Società.

4.3 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di BENCARNI S.p.A..

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di BENCARNI S.p.A., di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare, ove ritenuto necessario o anche solo opportuno, al Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. una richiesta di budget di spesa annuale da rendere disponibile da parte della stessa BENCARNI S.p.A. ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di disponibilità dell'importo di budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi previsti per il corretto adempimento del mandato;
- Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;

• tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da BENCARNI S.p.A. non fanno parte del budget);

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare l'O.d.V. ha il compito di:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- assicurare che l'azienda provveda al costante aggiornamento del Modello formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
- assicurare, anche mediante l'assegnazione di specifici incarichi, il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con il Revisore Legale, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Revisore Legale;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un Regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre (o richiedere che siano predisposti a carico dall'azienda) appositi sistemi di comunicazione di cui almeno uno informatico, per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;

- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e *Partner*;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Con specifico riferimento al whistleblowing:

1. supportare l'ente nella predisposizione o aggiornamento di una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione;
2. verificare l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
3. verificare il soddisfacimento dell'adozione di almeno un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità;
4. gestire il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
5. vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
6. vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale, con cadenza perlomeno annuale.

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Comunicazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

E' possibile contattare l'Organismo di Vigilanza di BENCARNI S.p.A. e/o inoltrare segnalazioni whistleblowing, mediante 3 modalità:

- Contatto personale con uno dei membri o con il singolo membro nel caso di Organismo Monocratico e stesura congiunta di un documento di segnalazione.
- Comunicazione @-mail alla casella di posta elettronica organismodivigilanza@bencarni.it; detta casella di posta è riservata all'accesso del solo dall'Organismo di Vigilanza (o, al limite, a incaricati di sua fiducia, specificatamente designati), al fine di garantire la massima riservatezza di eventuali segnalanti.
- segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima, in busta chiusa spedita all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o BENCARNI S.p.A. – sede amministrativa Via Adige, 15 con l'indicazione "RISERVATA PERSONALE". In tal caso, la busta, ancora sigillata, deve essere consegnata esclusivamente al Presidente del Organismo di Vigilanza ove trattasi di organismo collegiale o all'incaricato OdV in caso di Organismo Monocratico.

5.2 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvede a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

I flussi informativi possono essere così suddivisi:

a) segnalazioni di violazioni (Whistleblowing)

Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti a presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni in ordine a sospetti o consapevolezza di comportamenti – di qualsiasi natura, anche meramente omissivi – riferibili al personale della Società o a terzi posti in essere in violazione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, nonché di normative interne rilevanti ai fini del citato decreto o di fatti e/o anomalie che possono anche solo potenzialmente determinare la responsabilità dell'ente, o comunque qualunque situazione a rischio che sia prodromica alla commissione di uno dei reati presupposto.

La segnalazione deve essere fatta in forma scritta ed inoltrata all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali (di cui almeno uno di tipo informatico) sopra indicati e dettagliati nell'apposita procedura.

La segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e contenente informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all'Organismo di vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato all'attività di indagine.

E' assolutamente vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per essere completo, il contenuto di una segnalazione deve essere il seguente:

- dati del segnalante:
 - nome e cognome del segnalante;
 - qualifica servizio attuale;
 - ufficio e incarico attuale;
 - qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato;
 - ufficio e incarico all'epoca del fatto;
 - telefono e/o e-mail di contatto;

- dati e informazioni segnalazione illecita:
 - periodo/data in cui si è verificato l'illecito;
 - luogo in cui si è verificato il fatto;
 - soggetto o soggetti che hanno commesso il fatto (nome, cognome, qualifica);
 - eventuali altri soggetti privati o pubblici coinvolti;
 - l'attività sensibile in cui è stata commessa la violazione, possibile rischio di reato o di illecito amministrativo presupposto;
 - fattispecie di violazione segnalata;
 - enti e figure esterne coinvolte;
 - breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche;
 - modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto;
 - eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti);
 - area/settore/ufficio cui può essere riferito il fatto.

Qualora i dati della segnalazione non risultino completi di tutti gli elementi sopra indicati è facoltà e dovere dell'Organismo di Vigilanza di contattare e/o convocare il segnalante per gli ulteriori ragguagli del caso finalizzati a verificare la correttezza della segnalazione e ad avviare le azioni del caso.

Nell'ambito della procedura di valutazione delle segnalazioni si applicano le seguenti regole:

- *garanzia per segnalazione in buona fede*

Coloro che effettuano una segnalazione in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso deve essere assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

- *Segnalazione in mala fede e violazione della riservatezza del segnalante*

Coloro che violano le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, devono essere sottoposti a sanzione disciplinare appositamente prevista.

- *Denunce all'Ispettorato nazionale del lavoro*

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

- *Nullità provvedimenti ritorsivi o discriminatori*

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuta con tempestività le segnalazioni ricevute rispettando i seguenti passaggi:

- 1. ricezione** della segnalazione mediante la predisposizione degli appositi canali, già sopra menzionati, che garantiscano la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- 2. comunicazione** dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata; della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria; nonché della possibilità di inviare ulteriori informazioni / elementi di cui venga a conoscenza, ai fini di integrazione / aggiornamento dei fatti oggetto della segnalazione iniziale. La predisposizione ed il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione deve essere garantita da una figura responsabile preventivamente individuata e verificata periodicamente dall'Organismo di Vigilanza.
- 3. istruttoria**, al fine di effettuare tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati verificabili, nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale, così da effettuare anche una verifica preliminare ed una classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le

segnalazioni da trattare e valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento;

4. **accertamento** al fine di valutare la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche mediante l'ausilio di soggetti esterni, nonché di formare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree/funzioni e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione, a fronte delle quali i responsabili redigono uno specifico piano di azione;
5. **decisione sulla segnalazione mediante:**

↙	↘
applicazione del sistema sanzionatorio: applicando le sanzioni previste dal relativo codice disciplinare	archiviazione, con descrizione dei relativi motivi

6. **monitoraggio azioni correttive** messe in atto per la rimozione delle criticità rilevate;
7. **controlli, archiviazione, conservazione della documentazione e tracciabilità** al fine di garantire, anche mediante sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del procedimento stesso;
8. **vigilanza** sul rispetto ed applicazione della presente procedura (es mediante audit interni) e **riesame** della stessa a fronte di eventuali aggiornamenti normativi;
9. **garanzia della privacy** mediante applicazione del nuovo Regolamento UE 2016/676 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

E' compito dell' Organismo di Vigilanza di promuovere l'attivazione dei provvedimenti disciplinari nel caso di accertate violazioni del Modello, anche indipendentemente dall'apertura di qualsivoglia procedimento da parte della magistratura.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di informazione dell'Organismo di vigilanza è soggetto a sanzione disciplinare ai sensi del presente Modello.

b) segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, relative a violazioni di carattere generale, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le modifiche alla struttura organizzativa (in particolare organigramma, deleghe di funzioni e procure);
- le operazioni societarie quali acquisizioni, fusioni e scissioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i provvedimenti e/o le notizie riguardanti l'applicazione nella Società della normativa specifica dell'attività, con tempestiva segnalazione degli incidenti o di altre non conformità. Sotto tale profilo si ritiene opportuno che all'Organismo pervenga:
 - ✓ copia dei report di audit e/o verifica svolti dagli Organismi di Certificazione incaricati dall'azienda nonché, ove attivati, dalle funzioni competenti in materia di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e sicurezza alimentare;
 - ✓ notizia immediata sui controlli ufficiali subiti e sulle eventuali contestazioni sollevate all'azienda;

- ✓ comunicazione immediata di eventuali infortuni o non conformità accertate dagli organi di controllo;
- ✓ segnalazioni di rilevanti interventi manutentivi o investimenti necessari per garantire la sicurezza alimentare, sul lavoro ed ambientale.


5.3 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Esso opera secondo un piano di lavoro contenente, tra l'altro, il programma delle attività da svolgere nelle singole aree aziendali nel corso di ogni esercizio.

Rispetto al flusso informativo proveniente dall'O.d.V., si evidenziano:

a) *reporting verso gli organi della società*

Sono previste due linee di *reporting*:



b) *rapporti con il Revisore Legale*

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre, con cadenza almeno annuale, incontrarsi con il Revisore Legale per valutare ogni dato o elemento rilevante riguardante il Modello organizzativo, l'Organismo di Vigilanza ed il suo funzionamento.

c) *rapporti con le Funzioni aziendali*

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le Funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici, e in particolare:

- con la funzione Amministrativa in ordine al controllo della formazione del *budget*, al processo di formazione del bilancio, alla definizione del contenuto delle clausole contrattuali, agli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati;
- con la funzione Produttiva, in ordine alle tematiche in materia di politica della sicurezza e salute del lavoro, sicurezza alimentare e tutela ambientale;
- con il Servizio Assicurazione qualità, in relazione alle tematiche connesse alla qualità e alle informazioni ai consumatori;
- con le funzioni che si occupano del controllo tecnico-operativo o di primo grado in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in relazione alle sue funzioni devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di BENCARNI S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;

- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di BENCARNI S.p.A. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di sorvegliare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di BENCARNI S.p.A. l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

6.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti non dirigenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL del settore commercio.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal Datore di lavoro.

Le misure disciplinari qui di seguito elencate, irrogabili nei confronti del personale non dirigente, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL e delle eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni, nonché ai fini della rilevanza della recidiva.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, le sanzioni conseguenti alla violazione del Modello, sono le seguenti:

→ **Biasimo verbale**

Incorre nel provvedimento di ammonizione verbale il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, violi le misure di tutela della riservatezza del soggetto che effettua segnalazioni, effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

→ **Biasimo scritto**

Incorre nel provvedimento di ammonizione scritta il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

→ **Multa**

Incorre nel provvedimento della multa non superiore all'importo di quattro (4) ore di retribuzione, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

→ **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una massimo di 10 giorni, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

→ **Licenziamento**

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite (whistleblowing), rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

6.3 Misure nei confronti di dirigenti

In caso di inosservanza da parte dei dirigenti dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico ovvero in caso di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del Commercio.

Costituisce illecito anche la mancata vigilanza del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

Il presente sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Consiglio di Amministrazione. Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono considerati vincolanti per tutti i destinatari. Pertanto tali documenti e i loro eventuali successivi aggiornamenti vengono resi noti da parte della Società ai destinatari attraverso l'invio di una circolare interna secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ponendo in particolare evidenza le sanzioni collegate alle violazioni.

Valgono per i dirigenti le medesime disposizioni previste per gli altri dipendenti in merito al divieto di licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite (whistleblowing),

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di BENCARNI S.p.A., l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e se ritenuto opportuno l'Assemblea dei Soci, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

6.5 Misure nei confronti dei sindaci / revisori legali

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci (o Revisori Legali), l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di

Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, ove nominato in forma collegiale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.6 Misure nei confronti di collaboratori, intermediari, partner commerciali e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da intermediari, partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a BENCARNI S.p.A. come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

6.7 Misure relative alle segnalazioni (whistleblowing)

6.7 Misure relative alle segnalazioni (whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante costituisce una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Si rinvia ai principi già esposti nel punto relativo alle segnalazioni (whistleblowing) per quanto attiene a:

- nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante,
- all'onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- alla possibilità di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro (dal segnalante o anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo) di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti .

E' altresì sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

7. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

BENCARNI S.p.A. ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

7.1 Formazione del personale

BENCARNI S.p.A. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Pubblicazione sul sito internet e nell'intranet di BENCARNI S.p.A. del presente Modello e del Codice Etico ad esso collegato;
- Pubblicazione nell'intranet di BENCARNI S.p.A. delle procedure interne collegate al presente Modello;
- Diffusione tramite circolare interna e/o pubblicazione nel sito relativo alla gestione paghe, di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione;

7.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

BENCARNI S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la pubblicazione del presente Modello nel sito internet aziendale. In alternativa, la conoscenza del Modello ai suddetti collaboratori, partner commerciali e fornitori viene promossa mediante specifiche comunicazioni quali ad esempio invio di mail, lettere e altre forme di pubblicità informativa.

7.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di BENCARNI S.p.A., la Società inserisce nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme del Codice Etico e al rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/01, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di BENCARNI S.p.A..

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, partner commerciali e consulenti) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per il personale interno.

PARTE SPECIALE "A" - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. Valutazione delle Aree di Rischio

Premesso che il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è presente in ogni attività di impresa (qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con differenti enti pubblici e per differenti ragioni quali in primis la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti) e pur essendo la clientela di BENCARNI S.p.A. costituita esclusivamente da società private, il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato ritenuto non irrilevante in BENCARNI S.p.A. per il fatto che:

- 1- l'azienda è soggetta ad un costante e continuo contatto con Pubblici Funzionari nelle persone dei Veterinari dell'ULSS nr. 9 Scaligera che monitorano, in particolare, l'attività di macellazione e lavorazione carni;
- 2- l'azienda è soggetta a vari profili autorizzativi quali l'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Certificato di Prevenzione Incendi e similari a fronte dei quali sono non improbabili contatti con Pubblici Funzionari;
- 3- l'azienda utilizza saltuariamente finanziamenti pubblici.

3. Individuazione delle attività a Rischio

I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto (con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni):

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di pagamento, con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio;
- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia operato o stia ancora operando a contatto con l'area amministrativa pubblica cui BENCARNI S.p.A. si stia in quel momento rivolgendo;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali;
- la gestione dei rimborsi spese;
- la gestione di eventuali contratti di sponsorizzazione aziendale;
- la presentazione di richieste e la rendicontazione delle spese relative a progetti di finanziamento pubblico.

4. Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

l) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;

III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici. Sono consentiti eccezionalmente omaggi di esiguo valore quali *gadgets* e materiale pubblicitario;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di intermediari, fornitori e partner tecnici o commerciali in generale che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che operano a contatto con la pubblica amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai principi fondamentali elencati nel Codice Etico aziendale e deve sempre prevedere le seguenti caratteristiche:

- *formalità*: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- *tracciabilità*: è necessario lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- *controllo*: le attività di partecipazione a gare, ottenimento di contratti ed erogazione di servizi vs. la pubblica amministrazione deve essere verificata preventivamente e durante la sua erogazione da parte delle funzioni ad esso deputate e per quanto necessario, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

5. Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che possono fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni. In particolare:

- Attività di gestione dei pagamenti

L'attività di pagamento segue l'apposita procedura interna che implica l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti. Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui può essere pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista.

- Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta dalla funzione interessata in accordo con il Responsabile Risorse Umane, nel rispetto della relativa procedura interna.

- Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico e/o contratto scritto, che ne indica il contenuto e l'importo degli onorari riconosciuti. Il coinvolgimento di consulenti e professionisti esterni deve anche prevedere, in forma preventiva, la verifica del fornitore, così come previsto dall'apposita procedura relativa alla gestione dei servizi vs. la Pubblica Amministrazione.

6. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 1- Codice Etico
- 2- Procedura Acquisti
- 3- Procedura Regali e liberalità

- 4- Procedura Pagamenti fornitori di beni e servizi
- 5- Procedura Piccola Cassa
- 6- Procedura Rimborso spese dipendenti
- 7- Procedura Gestione Risorse

Tali procedure sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "B" - Delitti informatici e trattamento illecito di dati nonché delitti in materia di diritto d'autore

1. La tipologia degli illeciti informatici rilevanti (art. 24-bis del Decreto)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto l'art 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*". – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Relativamente al diritto d'autore la Legge 99/09 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il seguente dettato normativo:

("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore") In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, i comma, lettera a-bis della legge 633/1941)

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171- bis della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171- ter della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2. Aree a rischio

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell'analisi dei rischi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di BENCARNI S.P.A. alle seguenti attività:

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

3. Regole di condotta e procedure

In generale, tutti i Destinatari:

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni professionali;
- devono accedere connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- devono tutelare gli strumenti informatici e i dati aziendali in ogni situazione
- devono evitare di utilizzare software e più in generale programmi per elaboratore in violazione delle norme sul diritto d'autore
- devono provvedere a comunicare al Responsabile IT e/o alla Direzione Aziendale qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- idonee misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.
- il periodico controllo della liceità dei software installati nei PC e nella rete informatica aziendale

4. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- Procedura gestione informatica
- Regolamento informatico

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "C" - Delitti contro l'industria e il commercio

1. La tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

La L. 99/09 (c.d. "collegato sviluppo"), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 una serie di reati di natura strettamente industriale che assumono notevole rilievo per l'azienda agroalimentare.

Tra i delitti contro l'industria ed il commercio spicca la fattispecie p. e p. dall'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico".

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Sempre nel medesimo provvedimento di cui sopra sono stati inseriti tra i reati presupposto anche gli artt. 473 e 474 c.p. che hanno ad oggetto la proprietà industriale.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

▪ Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

La norma sanziona chi danneggia o in qualsivoglia modo tenta di impedire o limitare l'esercizio di un'attività industriale e/o commerciale

▪ Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

La norma sanziona chi utilizzi violenze o minacce per evitare la concorrenza nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale (o comunque produttiva)

▪ Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

L'articolo è volto a punire chi danneggia l'industria nazionale con prodotti di nome, marchio o segno distintivo contraffatto o alterato

▪ Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."

Le sanzioni sono rivolte a chi immetta in qualsivoglia modo sul mercato prodotti alimentari dannosi per la salute dell'uomo sia a causa di deperimento che di modificazioni o sofisticazioni dell'alimento.

▪ Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro."

La norma sanziona chi venda o comunque immetta nel mercato sia opere intellettuali che prodotti industriali con marchi (es. marchio famoso di abbigliamento contraffatto) o segni distintivi (es. marcatura CE) fasulli rispetto alla reale provenienza o tipologia di prodotto o ancora di opera.

Sempre ad opera del c.d. "collegato sviluppo" sono stati introdotti ex novo nel codice Penale, e nel contempo inseriti

tra i c.d. reati presupposto ex D.Lgs 231/01, gli artt. 517 ter e quater che prevedono nuovi reati a tutela della proprietà industriale e delle indicazioni geografiche:

▪ Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi I e II sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

L’articolo è finalizzato a sanzionare chi commetta eventuali violazioni di brevetti registrati e, più in generale, di titoli di proprietà industriale

▪ Art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

La norma sanziona chi attribuisca il marchio di indicazione geografica o di denominazione di origine (es DOC, DOP, IGP ecc.) ad un prodotto alimentare non rispondente al disciplinare della specifica indicazione geografica o denominazione di origine. Le sanzioni sono anche estese a chi commercializzi i prodotti con i marchi contraffatti e a chi in qualsivoglia modo alteri la provenienza e/o la tracciabilità dell’origine del prodotto.

2. Aree a rischio

Devono ritenersi aree a rischio, il ricevimento e la macellazione dei capi nonché tutte le fasi di lavorazioni delle carni, incluse le attività commerciali e di acquisto.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in base alle risultanze dell’analisi dei rischi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 svolta preliminarmente alla redazione del presente Modello consente di limitare le possibili attività illecite nell’interesse di BENCARNI S.P.A. alle seguenti attività:

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

3. Regole di condotta e procedure

In generale, tutti i Destinatari:

- devono assicurare che sia sempre e comunque garantita l’idoneità delle carni lavorate dall’azienda al consumo umano evitando che qualsivoglia tipologia di prodotto non genuino possa essere anche involontariamente essere immesso nel mercato;

- devono mantenere scrupolosamente la tracciabilità di tutte le carni lavorate al fine di garantire il certo rispetto delle normative in materia e consentire in qualsivoglia momento la piena tracciabilità di un prodotto rispetto all’origine della carne;

- devono rispettare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie previste dal regolamento aziendale, dal sistema di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare certificato ai sensi della norma ISO 9001 e dello standard volontario IFS e dalle buone prassi in materia.

4. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento tutte le procedure e i documenti interni relativi al sistema di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare certificato ai sensi delle norme ISO 9001 e dello standard volontario IFS.

Tali procedure e documenti (e più in generale l'intero sistema di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare) sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "D" - I Reati societari e di corruzione tra privati

1. Introduzione

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 e la più recente Legge 27 maggio 2015, n. 69 hanno riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando e modificando gli artt. 2621 e ss. c.c. In particolare, il decreto 61/2002 ha introdotto nel testo del Decreto 231/01 l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di "reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

2. La tipologia dei Reati societari

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

2.1 IPOTESI DI FALSITÀ

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La fattispecie individuata dall'art. 2623 è posta a tutela della veridicità e della completezza delle informazioni indirizzate al mercato, nei casi in cui la società voglia sollecitare l'investimento o voglia procedere alla quotazione su mercati regolamentati ovvero a offerte pubbliche di acquisto o di scambio. La norma, infatti, sanziona la condotta di chi, in tali occasioni, diffonda false informazioni, o ne occulti di vere, con l'intento di indurre in errore il pubblico.

Anche in questo caso, come nel precedente, la condotta non solo deve essere indirizzata allo scopo di ingannare i destinatari delle informazioni, ma deve anche mirare a produrre un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per altri soggetti.

Anche in questo caso, il reato si configura come contravvenzione o delitto a seconda che dalla condotta sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto informativo.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

In questo caso, tutelate sono la veridicità e la completezza delle comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione contabile della società.

Come in precedenza, se dalla condotta è scaturito un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la sanzione è aggravata e il reato da contravvenzione diviene delitto.

Il reato di cui all'art. 2624 è reato proprio, potendo essere commesso dai soggetti responsabili della revisione contabile; ciò non toglie che gli amministratori e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 25-ter del Decreto, vi possano essere coinvolti a titolo di concorso.

2.2 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegitimo ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento della somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

2.3 TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare le attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci, organi sociali, eventuale società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato consiste nella dazione di denaro e/o utilità (anche solo promessa) che comporti una violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, cagionando danno alla società.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

2.4 TUTELA CONTRO LE FRODI

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 sexies nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale "D".

2.5 TUTELA DELLE FUNZIONI PUBBLICHE DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

3. Aree a Rischio

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa di BENCARNI S.P.A. ha rivelato l'esistenza di un modesto rischio di commissione dei reati societari descritti.

BENCARNI S.P.A. non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (CONSOB) : questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra gli illeciti indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

I rischi di commissione di illeciti societari, si ricollegano, quindi, a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nelle seguenti aree di attività:

A) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio; In particolare, va però anche in tale caso sottolineato che i soci coincidono sostanzialmente con gli amministratori e pertanto anche tale ipotesi di reato risulta ridotta.

B) operazioni che incidono sul capitale sociale e di gestione della *corporate governance*;

C) attività di promozione commerciale e gestione dei rapporti commerciali in genere, anche tra privati

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da BENCARNI S.P.A. nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

4. Regole di comportamento generali

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di BENCARNI S.P.A. nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di BENCARNI S.P.A., garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- attuare prassi di etica nei rapporti commerciali atte a evitare il possibile reato di corruzione tra privati

5. Regole di comportamento particolari, relative alle specifiche aree di Rischio

5.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

BENCARNI S.P.A. ha elaborato una specifica procedura per la redazione del proprio bilancio di esercizio, in cui sono state individuate tutte le funzioni aziendali e quindi i soggetti che devono contribuire a tale attività.

Le Funzioni coinvolte sono:

- amministrazione
- consulente fiscale esterno.

La Società risulta inoltre dotata di uno adeguato sistema di controllo che consente di monitorare, in tempo reale, la situazione contabile di BENCARNI S.P.A., e consente pertanto di ritenere che, riguardo a questi, il rischio della commissione di taluno dei reati in esame sia fortemente ridotto.

5.2 Tutela del Capitale Sociale

L'azienda non ha fino a oggi dato corso a operazioni societarie straordinarie quali, a titolo esemplificativo, acquisizioni, fusioni o scissioni, ma, qualora intendesse in futuro avviare detta tipologia di azioni, tutte le operazioni che, anche indirettamente, possano influire sul capitale sociale di BENCARNI S.P.A., quali in particolare l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, dovranno prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
 - l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero *iter* decisionale;
 - la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

5.3 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, con la previsione di meccanismi e procedure che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

6. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice etico
2. Procedura gestione pagamenti fornitori di beni e servizi
3. Procedura gestione piccola cassa
4. Procedura Valutazione e qualifica dei fornitori
5. Procedura Gestione degli Acquisti
6. Procedura Appaltatori
7. Procedura Regali e liberalità

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "E" - Delitti contro la personalità individuale

1. Introduzione

I reati di cui all'art-25–quinquies sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01 dalla legge 11 agosto 2003 n. 228. Successivamente, la legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016 ha integrato l'elenco delle fattispecie con l'introduzione nell'art. 25-quinquies del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Si tratta di reati che colpiscono con sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La sanzione pecuniaria varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote.

Nel caso di condanna, si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2° del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Costituito da tre tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p..

Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno".

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis)

L' art. 603-bis c.p. dispone che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1),

sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

2. Finalità della presente parte speciale

Pur essendo risultata, in sede di analisi preliminare, relativamente bassa la probabilità di eventuali delitti contro la personalità individuale, la presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nella fattispecie di attività sensibile.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibile individuata al fine di prevenire la commissione dei reati.

3. Principi di riferimento generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti delitti contro la personalità, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- Il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento;
- Il regolamento informatico aziendale
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

4. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti di BENCARNI S.P.A.. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all' art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. Le attività sensibili

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati di cui all' artt. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- GESTIONE INFORMATICA
- GESTIONE DEL PERSONALE
- GESTIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI

6. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **RISPETTO DELLE POLICY INFORMATICHE INTERNE** : si richiede ad ogni utilizzatore della struttura informatica aziendale l'utilizzo delle stesse a stretti fini lavorativi ed evitando ogni sito che possa contenere immagini o contenuti pornografici e più in generale lesivi della dignità umana;
- **RISPETTO DELLE PREVISIONI DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI DEL LAVORO** : si richiede in ogni rapporto lavorativo diretto e/o acquisito mediante contratti di appalto il rispetto del diritto del lavoro e dei contratti collettivi del lavoro applicabili nei settori di riferimento.
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

7. I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando anche il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici sulle attività di BENCARNI S.P.A. potenzialmente a rischio di compimento dei reati, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Si ribadisce inoltre che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

All'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- Stipula di contratti di appalto per la fornitura di servizi;
- Modificazione della struttura informatica e dei profili di accesso alla rete internet;

8. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 1- Codice Etico
- 2- Procedura gestione risorse
- 3- Procedura gestione informatica
- 4- Regolamento informatico

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "F" - Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Omicidio colposo e Lesioni personali gravi e gravissime in violazione delle norme a tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (art. 25 septies del Decreto)

L'art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato decreto, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 25-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

(i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; la sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;

(ii) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
(iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

2. Destinatari della presente parte speciale

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il datore di lavoro e i dirigenti, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali;
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici e altre aree aziendali.

3. Finalità della presente parte speciale

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno persegue la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di causare l'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

Nel perseguire le finalità di prevenzione, l'art 30 del D.Lgs. 81/2008 precisa che il modello Organizzativo, in relazione agli specifici reati di cui all'art. 25-septies deve essere finalizzato a:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone pertanto ed espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare l'applicazione delle attività previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli adempimenti obbligatori per la realtà di BENCARNI S.P.A.;
- dotare l'azienda di specifiche e concrete procedure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire, per quanto possibile, la generazione di infortuni e/o di malattie professionali
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

4. Soggetti dedicati a compiti in materia di sicurezza

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro e Dirigenti;

2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
4. Medico competente;
5. Addetti antincendio e primo soccorso;
6. Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza;
7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
8. Lavoratori.

Il datore di lavoro ai fini della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è individuato tra gli Amministratori con delega o, in assenza, ricopre detto incarico il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ad egli spetta il compito di adempiere ai propri compiti indelegabili con riferimento in primis alla valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP).

Sono stati poi individuati i lavoratori addetti al servizio antincendio ed i lavoratori addetti al servizio di primo soccorso, che hanno frequentato i relativi corsi di formazione e/o aggiornamento periodico e si è provveduto alla nomina del Medico Competente.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi infine tutti i lavoratori e i preposti: il contributo conoscitivo, informativo in merito ai rischi per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

Relativamente ai preposti, la loro funzione di controllo del rispetto delle procedure definite e delle corrette prassi di salute e sicurezza da parte dei lavoratori risulta indispensabile ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

5. Pianificazione e organizzazione del Sistema

Per dare attuazione concreta ai principi della propria gestione della sicurezza, BENCARNI S.P.A. ha adottato uno specifico sistema di gestione della salute e sicurezza (sviluppato in accordo alle Linee Guida UNI INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) formato di procedure, istruzioni e modulistiche, collegate al presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, e atte a prevenire infortuni e malattie professionali.

L'intero sistema di gestione della salute e sicurezza è da considerarsi parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

6. Valutazione dei rischi esistenti

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, adeguata e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza esistenti nell'organizzazione aziendale.

il documento fondamentale risultante è il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico. Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal Datore di lavoro con il supporto tecnico del RSPP.

A questo documento si affiancano ulteriori e più specifici documenti, riguardanti particolari tipologie di rischio che risultano insite nell'attività lavorativa e che pertanto richiedono accurate valutazioni ai fini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A fronte delle risultanze delle valutazioni dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro BENCARNI S.P.A. ha provveduto ad attuare le necessarie misure di riduzione del rischio volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, nonché ad adottare le procedure definite nel sistema di gestione della salute e sicurezza collegato al presente Modello.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, in appositi archivi aziendali.

Il Medico Competente provvede a redigere ogni anno una relazione della loro attività, con la segnalazione di particolari patologie o eventi infortunistici che abbiano avuto particolare impatto nell'anno precedente.

7. Casi particolari e/o straordinari rispetto all'attività aziendale ordinaria

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che

riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, BENCARNI S.P.A. ha provveduto a disciplinare anche la materia della salute e sicurezza in caso di appalti conferiti ad imprese terze, che per natura dell'organizzazione e dell'attività societaria, sono presenti quotidianamente all'interno della struttura aziendale.

8. Informazione e formazione

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla corretta formazione ed informazione dei lavoratori e di ogni altro soggetto interessato sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

BENCARNI S.P.A., con il supporto del RSPP, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

1. l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
2. il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate, anche in relazione agli obblighi cogenti in materia, attività di:

- formazione collettiva su base periodica o specifica;
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni;
- accesso di tutti i soggetti interessati all'archivio documentale in materia di sicurezza.

Quanto al secondo punto, invece, BENCARNI S.P.A. prevede forme di coinvolgimento sulla base di attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita scheda, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

- riunioni periodiche con i lavoratori ed i loro rappresentanti;
- possibilità di segnalazioni di disfunzioni e carenze.

Le segnalazioni di disfunzioni possono essere indirizzate al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

9. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 1- Tutte le procedure del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle Linee Guida UNI INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza e in particolare le seguenti:

- Procedura valutazione dei rischi
- Procedura segnaletica di sicurezza
- Procedura pulizia e sanificazione
- Procedura sorveglianza sanitaria
- Procedura appaltatori
- Procedura saldatura e fiamme libere
- Procedura gestione DPI
- Procedura gestione emergenze
- Procedura gestione non conformità sicurezza e ambiente
- Procedura gestione impianti macchine e attrezzature
- Procedura formazione
- Procedura igiene e sicurezza dei visitatori

- 2- Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (e documenti collegati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Tale sistema formato di procedure e documenti è da considerarsi integrativo ed esplicativo delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "G" - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio

1. Introduzione

I reati di cui all'art-25-octies sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01 dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". Da ciò si deduce che la finalità del Decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si tratta di reati che colpiscono con sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La sanzione pecuniaria varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote.

Nel caso di condanna, si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2° del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni.

Ricettazione (art. 648 C.P.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648 bis C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter C.P.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) C.P..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche e finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis C.P..

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio punisce "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La pena prevista è la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena viene ridotta alla reclusione da 1 a 4 anni se il reato presupposto della condotta di riciclaggio prevede la reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale; è invece diminuita se il soggetto si è adoperato per "evitare che le condotte siano portate a

conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".

Le condotte di autoriciclaggio non sono punite "quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale" purché non ci sia stata intenzione, in tal modo, di occultare i frutti del reato.

Le norme sull'autoriciclaggio non si applicano a chi aderisce alla procedura di "voluntary disclosure", ovvero collabora volontariamente al rientro di capitali detenuti illegalmente all'estero.

2. Finalità della presente parte speciale

Pur essendo risultata, in sede di analisi preliminare, relativamente bassa la probabilità di eventuali reati di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio, la presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nella fattispecie di attività sensibile.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibile individuata al fine di prevenire la commissione del reato di "autoriciclaggio".

3. Principi di riferimento generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

4. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti di BENCARNI S.P.A.. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all' art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

5. Le attività sensibili

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati di cui all' artt. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- GESTIONE ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA
- ACQUISTI E VENDITE DI CAPI E DI CARNI
- GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEI FLUSSI FINANZIARI

In riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, occorre tenere in considerazione che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 di natura non-colposa (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa).

6. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

7. Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria

La regolamentazione dell'attività deve prevedere quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili "Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale" e "Gestione dei flussi finanziari".

8. Gestione dei processi amministrativo contabili e dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività deve prevedere quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili "Predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere", nonché "Gestione dei flussi finanziari".

9. I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando anche il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici sulle attività di BENCARNI S.P.A. potenzialmente a rischio di compimento dei reati, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Si ribadisce inoltre che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

All'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- operazioni societarie di natura straordinaria;
- attivazione di finanziamenti da parte di soci o terzi di natura non bancaria, ovvero finanziamenti Intercompany;
- operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
- altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
- operazioni di investimento di particolare rilevanza.

10. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 5- Codice Etico
- 6- Procedura valutazione e qualifica dei fornitori
- 7- Procedura acquisti
- 8- Procedura pagamenti fornitori di beni e servizi

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "H" - Reati ambientali

1- I Reati Ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001)

I reati ambientali sono stati introdotti nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011, in attuazione delle direttive comunitarie nr. 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Le fattispecie di reato previste all'art. 25-undecies sono le seguenti:

<u>c.p. art 727-bis</u>	<u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</u> Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE
<u>c.p. 733-bis</u>	<u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</u> Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE
<u>D.Lgs. 152/06 art. 137</u>	<p><u>Scarichi illeciti in acque reflue:</u></p> <p>Nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 2)</p> <p>Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (comma 3).</p> <p>In relazione alle sostanze indicate nella tab. 5 dell'Al. 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (PRIMO PERIODO). Superamento anche dei anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (SECONDO PERIODO).(comma 5)</p> <p>Non osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (comma 11)</p> <p>Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (comma 13)</p>
<u>D.Lgs. 152/06 art. 256</u>	<p><u>Gestione di rifiuti non autorizzata:</u></p> <p>Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione rifiuti, senza la necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione per rifiuti non pericolosi (lettera a), e per rifiuti pericolosi (lettera b) (comma 1);</p> <p>Gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (comma 3, primo periodo), gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate, anche in parte, a smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);</p>

	<p>Effettuazione di attività di miscelazione rifiuti non consentite (violazione del divieto di cui all'art.187) (comma 5);</p> <p>Deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, con violazione del DPR 254/03 (comma 6).</p>
<u>D.Lgs. 152/06 art. 257</u>	<p><u>Mancata Bonifica di siti inquinati:</u></p> <p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242. (comma 1)</p> <p>Inquinamento di cui al comma 1 provocato da sostanze pericolose (comma 2).</p>
<u>D.Lgs. 152/06 art. 258, c. 4</u>	<u>Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto.</u>
<u>D.Lgs. 152/06 art. 259, c. 1</u>	<u>Traffico illecito di rifiuti.</u>
<u>D.Lgs. 152/06 art. 260 c. 1 e 2</u>	<u>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rifiuti ad alta radioattività</u> (cessione, ricevimento, trasporto, importazione, esportazione, gestione abusiva di rifiuti con ingiusto profitto).
<u>D.Lgs. 152/06 art. 260-bis</u>	<p><u>Violazioni dolose e falsificazioni nell'ambito di utilizzo del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR):</u></p> <p>predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (comma 6)</p> <p>Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE e (ove necessario) copia del certificato analitico (comma 7, 2 periodo);</p> <p>Uso durante il trasporto di rifiuti di un certificato contenente indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, 3 periodo);</p> <p>Trasporto di rifiuti con copia della scheda SISTR -AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8).</p>
<u>D.Lgs. 152/06 art. 279, c.5</u>	<u>Violazioni in materia di emissioni in atmosfera:</u> superamento dei valori limite di emissione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
<u>L. 7 febbraio 1992, n. 150</u>	<p><u>Commercio internazionale di animali/vegetali in via di estinzione:</u></p> <p>importazione, esportazione, trasporto, vendita, detenzione, esposizione di esemplari di specie in via di estinzione (Art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1);</p> <p>importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione CITES (Art. 1 c. 2 e art. 2 c. 2);</p> <p>detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica (Art. 6 c. 4).</p>
<u>c.p. 3-bis, c. 1</u>	<p><u>Alterazione di certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea:</u></p> <p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette.</p>
<u>L. 28/12/1993, n. 549 art. 3 c. 6</u>	<u>Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell'Ozono oltre la data consentita, ad eccezione di quante autorizzate quali usi essenziali.</u>
<u>D.Lgs. 6 /11/2007, n. 202, art. 8</u>	<u>Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti da parte di navi.</u>
<u>D.Lgs. 6 /11/2007, n. 202, art. 9</u>	<u>Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti da parte di navi.</u>

<u>art. 452 bis C.P.</u>	<u>Inquinamento ambientale</u>
<u>art. 452 quater C.P.</u>	<u>Disastro colposo</u>
<u>art. 452-quinquies C.P.</u>	<u>Delitti colposi contro l'ambiente</u>
<u>art. 452-sexies C.P.</u>	<u>Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività</u>

2. Aree a rischio

Le attività sensibili identificate dal Modello Organizzativo nelle quali viene ritenuto maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti sopra descritti sono la gestione degli impianti di depurazioni, la manutenzione interna di stabili, impianti e macchinari e la gestione dei rifiuti speciali derivanti dalla macellazione dei capi.

3. Regole generali di comportamento

Nell'espletamento delle proprie attività di produzione e manutenzione sopra citate devono essere rispettate le procedure predisposte a tutela dell'ambiente e del rispetto delle normative cogenti in materia.

È quindi necessario:

- attenersi a quanto espressamente previsto dal Codice Etico della Società;
- conoscere e applicare le previsioni delle norme ambientali anche richiedendo specifiche consulenze o supporti in materia
- evitare ogni condotta tesa a creare impatti ambientali illeciti e/o a violare le normative cogenti in materia;

4. I controlli dell'organismo di vigilanza

Per monitorare il rispetto delle procedure e misure atte ad evitare, per quanto possibile, l'accadimento di reati ambientali anche incidentali dovranno essere attuate specifici audit di verifica interna a cura dell'Organismo di Vigilanza e/o di suoi incaricati qualificati in ambito ambientale.

Inoltre, qualora necessario o anche solo opportuno al fine di conoscere e valutare gli impatti ambientali dell'azienda potranno essere richieste informazioni in merito alla gestione ambientale alle funzioni deputate per la gestione.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza e ad eventuali incaricati dell'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutte le aree aziendali nonché alla documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

5. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 1- Codice Etico
- 2- Procedura Gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine animale
- 3- Procedura controllo operativo ambientale
- 4- Procedura gestione appaltatori

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "1" - Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

1. I Delitti di cui all' art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998 (art. 25 duodecies del Decreto)

Il D.Lgs. 109/2012 ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01: l'art. 25-*duodecies* prevedendo come reato "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

L'articolo 25-*duodecies* estende l'applicazione del decreto alle aziende che si sono avvalse di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di:

- 1- numero di lavoratori
- 2- età
- 3- condizioni lavorative.

Il D.Lgs. n. 109/2012 prevede che le pene disciplinate dall'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che riporta:"...Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con *la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*".

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" con il seguente testo dispositivo:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

2. Aree a rischio

BENCARNI S.P.A. è una società che applica ogni previsione normativa in materia di lavoro; ciò nonostante, è stato considerato un profilo di rischio in relazione all'art. 25-*duodecies* in relazione al fatto che sono presenti e/o possono essere assunti cittadini di Paesi Terzi soggetti alle normative in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei o illimitati.

3. Regole generali di comportamento

Per norma generale è chiaramente fatto divieto di impiegare personale proveniente da Paesi Terzi che non risulti in regola con le previsioni del D.Lgs. 286/1998.

Conseguentemente tutto il personale che sia assunto o che comunque collabori con BENCARNI S.P.A. e che provenga da Paesi Terzi ma risulti domiciliato, anche temporaneamente, in Italia con permesso di soggiorno soggetto a scadenza, deve consegnare all'Ufficio Risorse Umane copia del proprio permesso di soggiorno in vigore sia all'atto di assunzione e/o inizio della collaborazione che ad ogni successivo rinnovo.

L'Ufficio risorse umane deve verificare periodicamente che tutto il personale con permesso di soggiorno soggetto a scadenza risulti in regola rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 286/1998

4. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 5- Codice Etico
- 6- Gestione delle risorse
- 7- Gestione appaltatori

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "J" - I Reati Tributari

1. Introduzione

Con la legge 157/2019, di conversione del decreto legge 124/2019, è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, il quale ha previsto l'estensione, senza alcuna ulteriore condizione, ad alcuni reati tributari di cui al D.lgs. n.74/2000 della disciplina generale del D.lgs 231/2001, integrando l'elenco dei "reati presupposto" dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.

2. La tipologia dei Reati societari

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA)²², nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

La clausola di riserva prevista nell'incipit dell'art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 pone il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in un rapporto di genere a specie con l'art. 2 del medesimo Decreto. I due articoli si completano al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di intercettare le dichiarazioni dei redditi o IVA mendaci. Pertanto, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale (ad esempio, una fattura per una sponsorizzazione non effettuata) sono contestabili dall'amministrazione finanziaria mediante l'art. 2, mentre quelle predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità) sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Con la previsione in esame, il legislatore ha inteso punire le c.d. "cartiere", ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l'esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della "trasparenza fiscale", ossia dell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'an e del quantum debeatur a titolo di imposta (bene giuridico protetto).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione penale-tributaria di cui sopra è rappresentato dalla possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva. Si tratta della "garanzia patrimoniale (generica) offerta al fisco dai beni dell'obbligato.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

La fattispecie delittuosa in esame rileva “ai fini 231” limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Viene penalmente sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l’imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. mod. 770), qualora l’ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Il delitto in commento è confluito tra i reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 a condizione, tra l’altro, di essere commesso “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri” e al fine di evadere l’IVA

3. Aree a Rischio

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l’analisi delle attività di impresa di BENCARNI S.P.A. ha rivelato l’esistenza di un moderato rischio di commissione dei reati tributari descritti.

I rischi di commissione di illeciti tributari si ricollegano a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nelle seguenti aree di attività:

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati tributari sono considerate le seguenti:

PROCESSO ATTIVITA’ SENSIBILE RAPPORTI CON I FORNITORI

Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori

Raccolta e controllo delle richieste di acquisto

Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione

Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti

Verifica delle prestazioni/beni acquistati

Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni

CONTABILITA’ FORNITORI

Gestione anagrafica fornitori

Registrazione delle fatture e delle note di credito

Liquidazione delle fatture

Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza

Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori

Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della P.A.

Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con società commerciali

Gestione delle spese di rappresentanza con associazioni sportive o altri Enti privi di scopo di lucro

NOTE SPESE

Gestione delle missioni / trasferte

Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese

RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni

Attività che prevedono una interazione diretta con l'Amministrazione finanziaria (svolgimento di verifiche tributarie, presentazione di interpelli, avvio di contenzioso tributario, ecc.)

TESORERIA

Apertura / Chiusura di conti correnti

Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale

Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa

Gestione dei registri delle varie casse aziendali

CONTABILITA' CLIENTI

Gestione anagrafica clienti

Emissione delle fatture attive

Registrazione delle fatture attive e delle note di credito

Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture emesse

FUNZIONE AMMINISTRATIVA- CONTABILE – SISTEMI IT

Archiviazione dei documenti aziendali, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori

Fatturazione elettronica

Back up con strumenti informatici dell'archivio contabile

DISMISSIONE DEI CESPITI –OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione di immobili aziendali o partecipazioni

Operazioni straordinarie

Prelievi e disposizioni dai conti correnti bancari

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da BENCARNI S.P.A. nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

4. Regole di comportamento generali

Destinatari della presente Parte Speciale "J" sono gli amministratori, il responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari e della relativa documentazione fiscale, i sindaci, i revisori contabili di BENCARNI S.p.A., nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, tutti qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nell'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.

In via generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001); porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei "Destinatari" di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione della fatture attive e

passive, rispettivamente, emesse e ricevute dalla Società, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;

3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4. osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie da parte del CdA e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;

5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge.

Data la stretta correlazione della materia tributaria con la concreta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, anche ai fini della presente Parte Speciale, in relazione ai suddetti comportamenti si rimanda, quale richiamo recettizio, alle prescrizioni già contenute nell'ambito della Parte Speciale B – Reati Societari.

6. Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

8. Codice etico
9. Procedura gestione pagamenti fornitori di beni e servizi
10. Procedura gestione piccola cassa
11. Procedura Valutazione e qualifica dei fornitori
12. Procedura Gestione degli Acquisti
13. Procedura Appaltatori
14. Procedura Regali e liberalità

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.